

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2155 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 2017****che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli accordi di compensazione indiretta non dovrebbero accrescere il rischio di controparte per le CCP, i partecipanti diretti, i clienti, i clienti indiretti o ulteriori livelli di clienti indiretti, e le attività e posizioni dei clienti indiretti dovrebbero beneficiare di un adeguato livello di protezione. È pertanto essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tali accordi soddisfino le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine le parti coinvolte negli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere soggette a obblighi specifici e gli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere ammessi unicamente qualora soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento.
- (2) Poiché le attività e posizioni della controparte cui sono prestati i servizi di compensazione indiretta dovrebbero beneficiare di una protezione equivalente a quella di cui agli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012, i diversi concetti di cliente indiretto sono cruciali per il presente regolamento e dovrebbero essere ivi definiti.
- (3) Tenendo conto del fatto che i partecipanti diretti dovrebbero rientrare nella definizione di partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e per garantire ai clienti indiretti un livello di protezione equivalente a quello accordato ai clienti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta dovrebbero essere enti creditizi, imprese di investimento ovvero entità di paesi terzi equivalenti a enti creditizi o imprese di investimento.
- (4) La più intensa attività d'intermediazione fra una CCP e i vari livelli di clienti indiretti impone ulteriori passaggi operativi, ulteriori conti nonché soluzioni tecnologiche e flussi di elaborazione più complessi. Ne deriva una maggior complessità degli accordi di compensazione indiretta rispetto agli accordi di compensazione per il cliente. Questo grado di ulteriore intermediazione dovrebbe pertanto essere mitigato con prescrizioni che impongono una scelta di strutture di conto per gli accordi di compensazione indiretta che sia alternativa e operativamente più semplice rispetto a quella per gli accordi di compensazione per il cliente.
- (5) Gli accordi di compensazione per il cliente prevedono l'offerta di conti segregati individualmente. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta, tuttavia, oltre ai conti indiretti omnibus che consentono di compensare le posizioni di svariati clienti indiretti nello stesso conto omnibus, si dovrebbe offrire unicamente una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda, dotato di un meccanismo di trasferimento del margine richiamato (e, se concordato, di margine eccedente quello richiamato) che partendo dal cliente indiretto risalga direttamente alla CCP, senza che siano ammesse compensazioni delle posizioni dei vari clienti indiretti sullo stesso conto indiretto omnibus su base lorda. Questo meccanismo consente di distinguere, in modo analogo a ciò che accade coi conti segregati individuali, fra la garanzia e le posizioni detenute per conto di un cliente indiretto specifico, da una parte, e la garanzia e le posizioni detenute per conto del cliente o di altri clienti indiretti dall'altra.
- (6) Inoltre, anche se le attività e posizioni detenute in una struttura di conto omnibus su base lorda per accordi di compensazione indiretta possono ancora essere esposte alle perdite di un altro cliente indiretto, poiché tali attività e posizioni sono combinate fra loro in un unico conto, la velocità con cui è possibile individuare tali attività e posizioni e, se del caso, liquidarle a seguito di un inadempimento contribuisce a ridurre al minimo tale eventuale perdita.

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GUL 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

